

D.A. n. 197/Gab.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 930 dell'01/04/2009 dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 19/04/2009, con il quale sono state emanate le *"Direttive regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'esercizio di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione"*;

VISTO il Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale sono state emanate *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"*;

CONSIDERATO, in ossequio ai principi di cui al citato D. L. n. 5/2012, di potere introdurre semplificazioni alle procedure inerenti l'autorizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui al citato D.A. n. 930/2009;

CONSIDERATO, altresì, l'esigenza di avviare una procedura atta a ridurre i tempi di interlocuzione tra la Pubblica Amministrazione e gli enti autorizzati tramite l'utilizzo della casella PEC (Posta Elettronica Certificata);

RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere in merito:

D E C R E T A

Art. 1

1. Al comma 18, dell' art. 24 del decreto dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive n. 930 dell'1/04/2009, il periodo *"in tale evenienza il soggetto organizzatore ha l'obbligo di portarne a conoscenza l'Assessorato"* è così sostituito:

"In tale evenienza il soggetto organizzatore, allo scadere dei termini previsti nel presente comma (20 ore e 16 ore), invia obbligatoriamente all'Amministrazione Regionale solo l'elenco definitivo degli allievi partecipanti al corso".

Art. 2

1. I soggetti organizzatori dei corsi, di cui al D.A. n. 930 dell'1/04/2009, devono obbligatoriamente munirsi, entro la data del 31.12.2013, di casella PEC (posta elettronica certificata).

2. Con l'istanza di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.A. n. 930 dell'1/04/2009, deve essere altresì comunicato all'Amministrazione regionale, l'indirizzo di casella PEC (posta elettronica certificata).

Art. 3

1. A far data dall'01/01/2014, tutte le comunicazioni inerenti eventuali variazioni rispetto allo svolgimento del corso precedentemente autorizzato, dovranno pervenire esclusivamente tramite casella PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it.

Art.4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana – Sezione Assessorato Attività Produttive.

Palermo, lì 3 settembre 2013

Firmato
L'ASSESSORE
(*D.ssa Linda Calogera Vancheri*)